



REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE  
"CENTRO STUDI SULL'UNIONE EUROPEA"

**Art. 1 – Istituzione**

Il Centro Studi sull'Unione Europea, già Centro Studi sulle Comunità Europee, è stato costituito, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in Centro di Servizi Interdipartimentale.

I Dipartimenti attualmente aderenti sono: a) Dip. di Economia Pubblica e Territoriale; b) Dip. di Ricerche Aziendali; c) Dip. di Scienze Storiche e Geografiche; d) Dip. di Statistica ed Economia Applicata "Libero Lenti"; e) Dip. di Studi Giuridici; f) Dip. di Studi Politici e Sociali.

Nel presente Regolamento il Centro di servizi interdipartimentale "Centro Studi sull'Unione Europea" è denominato per brevità Centro.

**Art. 2 – Sede**

Attualmente il Centro ha sede in Via Luino 12, Pavia.

**Art. 3 – Finalità**

Il Centro ha come finalità di porre a disposizione dei Dipartimenti un servizio di documentazione sull'Unione Europea.

A tale scopo esso cura la raccolta della documentazione riguardante le istituzioni europee, nonché delle fonti bibliografiche attinenti ai problemi comunitari e può pubblicare notiziari bibliografici.

Il Centro può anche promuovere studi, ricerche e convegni sui temi riguardanti le istituzioni europee ed il processo di integrazione europea.

Le attività del Centro si svolgono secondo programmi annuali approvati dal Comitato Tecnico-Scientifico sulla base di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il programma può essere modificato in corso d'anno dal Comitato Tecnico-Scientifico.

**Art. 4 – Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- il Presidente,
- il Direttore tecnico,
- il Comitato tecnico-scientifico.

**Art. 5 – Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza scientifica del Centro nei rapporti con gli Enti esterni.

Coordina i lavori del Centro, convoca e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico, esercita le funzioni delegategli dal Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Presidente, unitamente al Direttore Tecnico, formula le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro e predisponde la relazione annuale sull'attività del Centro stesso, da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico-Scientifico per il successivo invio all'Amministrazione universitaria.

Il Presidente assume, in caso d'urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato Tecnico-Scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile, da tenersi, di norma, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo o fuori ruolo componenti il Comitato Tecnico-Scientifico, che a loro volta sono designati dagli Organi di governo dei Dipartimenti aderenti al Centro; i membri cooptati non possono essere designati quale Presidente.

Il Presidente è nominato dal Rettore, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Presidente ha facoltà di designare, tra i professori di ruolo o fuori ruolo, un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza. Il Vice-Presidente è nominato con Decreto rettorale.

#### **Art. 6 – Il Direttore tecnico**

Il Direttore tecnico sovrintende alla Biblioteca ed al regolare funzionamento dei servizi di documentazione a disposizione del Centro.

Organizza, coordina e dirige il lavoro del personale tecnico a qualsiasi titolo afferente al Centro, tenendo conto delle delibere del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Direttore tecnico è nominato dal Rettore (di norma) tra il personale tecnico e amministrativo su proposta del Comitato Tecnico Scientifico.

L'incarico del Direttore tecnico ha durata triennale.

Al Direttore tecnico sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Direttore tecnico ha facoltà, in caso di temporaneo impedimento o assenza di essere sostituito nelle sue funzioni da un Vice Direttore tecnico, scelto tra il personale tecnico e amministrativo, esso pure nominato dal Rettore, su proposta del Direttore tecnico.

#### **Art. 7 – Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico-scientifico è l'Organo deliberativo del Centro, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. V del Regolamento generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo".

Il Comitato Tecnico-scientifico dura in carica un triennio accademico e i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato Tecnico Scientifico avvengono con Decreto rettorale.

Esso è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Direttore tecnico, oltre che da componenti designati dalle strutture proponenti, in numero di 2 per ciascuno dei Dipartimenti aderenti al Centro, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto tra i tecnici del personale di ruolo afferente al Centro, ed eventualmente dal rappresentante degli Enti erogatori di cui al successivo art. 9.

Il Comitato Tecnico Scientifico può cooptare non più di tre membri designati dall'Unione Europea.

I borsisti, di cui al successivo art. 9, ed i ricercatori, partecipano alle riunioni senza voto deliberativo e senza concorrere alla formazione del quorum costitutivo.

Esso delibera altresì l'individuazione dei Dipartimenti i cui indirizzi di ricerca siano coerenti con la finalità del Centro, l'accoglimento delle domande di adesione, nonché le proposte di modifica del regolamento.

#### **Art. 8 – Modalità per la collaborazione con enti esterni**

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente.

La Convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente degli Organi accademici.

Per lo svolgimento di particolari ricerche che richiedono competenze che non siano presenti nell'ambito del Centro, il Centro può, secondo le norme regolamentari dell'Università ricorrere a prestazioni d'opera con terzi estranei all'Università purché non abbiano per oggetto attività continuative ed istituzionali del Centro.

#### **Art. 9 – Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro**

Il Centro disporrà di una dotazione di funzionamento assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie, da Enti pubblici o privati, da Organismi comunitari e Internazionali, che operano nell'ambito del Centro, da introiti derivanti da contratti e/o da prestazioni a tariffario.

Ove i contributi superino importi determinati dal Comitato Tecnico-Scientifico e siano erogati per più di cinque anni, il Comitato stesso può essere integrato da un rappresentante, con voto consultivo, dei soggetti erogatori, anche scelto collettivamente dai medesimi erogatori, tra persone dotate di particolare qualificazione scientifica o professionale nei settori di interesse del Centro.

Nelle stesse forme e con le medesime procedure può acquisire legati e donazioni.

Il Centro dispone del personale tecnico-amministrativo di cui all'Allegato A.

Il Centro potrà altresì operare con personale assunto con contratti a tempo determinato.

Il Centro può richiedere agli Organi competenti dell'Ateneo l'istituzione di borse o premi di studio. Le borse e i premi sono disciplinati dalla normativa vigente. Il Centro può anche accogliere borsisti di istituzioni nazionali od estere e di Enti o di privati che intendono perfezionarsi o studiare i problemi di interesse per l'Unione Europea.

#### **Art. 10 – Modalità per la gestione amministrativo-contabile**

Per l'amministrazione e la contabilità del Centro si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi di Pavia, in particolare, si applicano le norme per la gestione ed il funzionamento delle Unità di spesa.

#### **Art. 11 – Regole per la modifica del regolamento del Centro**

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, potrà essere modificato nel rispetto del predetto regolamento con delibera del Comitato Tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema tipo, deliberato dal Comitato Tecnico-scientifico con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

#### **Art. 12 – Clausole di recesso e di scioglimento**

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

Andranno in ogni caso assolti gli impegni già assunti.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro**

Al Direttore tecnico sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

I soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività nell'ambito del Centro sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### **Art. 14 – Norme finali e di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare, alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Pavia, con particolare riguardo alle norme che disciplinano le Unità di Spesa, nonché al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri.

Le modifiche all'allegato A saranno apportate con atto ricognitivo, senza che ciò costituisca modifica al Regolamento.

#### **Art. 15 – Durata del Centro**

Il Centro rimane attivo fino a quando permangono le esigenze che ne hanno indotto la costituzione.



CENTRO STUDI SULL'UNIONE EUROPEA

---

*Università degli Studi di Pavia*

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO  
DEL CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE  
"CENTRO STUDI SULL'UNIONE EUROPEA"

**Elenco personale tecnico-amministrativo**

1. Agnelli Angela Silvia.